

	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	
	<b>REGIONE SICILIANA</b>	
	<b>COMUNE DI SCICLI</b>	
	<b>REPERTORIO N.</b> _____	
	<b>SCHEMA DI CONVENZIONE</b>	
	Per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale e di compensazione relative alla costruzione di un Impianto Agrofotovoltaico per la produzione di energia elettrica, avente potenzapari a 21.26 Mw da realizzarsi nel Comune di Scicli in contrada Bommacchia s.n.c., in area individuata catastalmente al Foglio 52 Part.IIe 73, 388, 31, 32, 44, 45, 72, 158, 539, 70, 139, 155, 159, 190, 197, 294, 483, 40, 47, 174, 140, 239, 319, 473/2	
	L'anno duemilaventicinque, il giorno ..... (.....) del mese di .....in Scicli presso.....ed in presenza del Dott. ....autorizzato per legge a rogare gli atti in forma pubblica - amministrativa, sono personalmente comparsi:	
	.....nato il.....a..... titolare della carta di identità n.....	
	rilasciata dal Comune di....., domiciliato per la carica presso il Comune di Scicli, che dichiara di stipulare e intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Scicli, Codice Fiscale e Partita IVA ..... nella sua qualità di Capo Settore VIII – Edilizia Privata e Sviluppo Economico , giusta determinazione sindacale di nomina n. ____ del _____ che nel seguito del presente atto sarà chiamato semplicemente "Comune";	
	ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs. n.32/2023, dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi in relazione all'oggetto del presente contratto;	

L'ing. Elias Miguel Fernandez nato a Oviedo (Spagna) in data 12.02.1971 ed ivi residente, in Calle Gil Blas 26 P04 A, C.F FRNLSE71B12Z131Z in qualità di rappresentante legale della società BAS ITALY TERZA S.r.L. con sede legale in Agrate Brianza, via dell'Artigianato n. 5, P. IVA 11076560967 responsabile dell'impianto fotovoltaico di che trattasi.

### PREMESSO

Che la Società BAS ITALY TERZA S.r.L. operante nel campo delle energie rinnovabili, in conformità alle norme vigenti in materia nello Stato Italiano e nella Regione Siciliana, con D.A. 12 GAB del 10.01.2024, ha ottenuto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico) da realizzarsi nel Comune di Scicli per una potenza nominale complessiva di 21,26 MW;

- il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, con decreto 10 settembre 2010 (Gu 18 settembre 2010 n. 219) le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

- la Regione Siciliana ha recepito detto decreto con D.P. reg. 18/07/2012, n. 48. (GURS 17/08/2012, n. 34 S.O. n. 35);

- L'allegato 2 alla lettera h) al decreto definisce l'entità massima delle misure di compensazione, nella misura massima del 3% dei ricavi derivanti dalla produzione dell'impianto;

### CONSIDERATO

Che il predetto titolo autorizzativo (D.A. 12 GAB del 10.01.2024) veniva rilasciato subordinatamente al rispetto dei seguenti obblighi, ...omissis... *“Condizione ambientale n. 7: In merito alle opere di compensazione, dovrà essere trasmesso il piano degli interventi di compensazione ambientale che verrà concordato con il Comune ai sensi del D.M. 10/09/2010 con allegato il crono-*

	<i>programma degli interventi. Gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero o al miglioramento ambientale del contesto territoriale in oggetto” . . . omissis.</i>	
	Che Il Comune di Scicli rappresentava alla Società BAS ITALY TERZA S.r.l. la	
	volontà di procedere al pagamento di cui all’art. 5 finalizzato alla realizzazione dell’opera pubblica -	
	Opere di Compensazione - consistente nella:	
	installazione di lampioni a LED ad alta efficienza, integrazione di pannelli solari e di sistemi di	
	cumulo di energia a batteria da posizionare su luoghi che verranno individuati dagli uffici competen-	
	ti ed i cui materiali di costruzione verranno concordati con gli uffici competenti,specificando che le	
	sudette opere rimarranno di proprietà esclusiva dell’ Ente.	
	Che la Società BAS ITALY TERZA S.r.l. rappresentava l’accettazione della proposta di progetto	
	di sviluppo locale (“PSL”) avanzata dal Comune di Scicli impegnandosi a finanziare, per un impor-	
	to massimo di € 499.800,00, la richiamata opera di compensazione.	
	Ai fini della presente Convenzione, il Comune dichiara di essere a conoscenza dell’ubicazione delle	
	opere, delle strutture e dei componenti costituenti l’impianto per la produzione di energia elettrica da	
	fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza complessiva pari a 21,26 MW, con relative infrastrutture	
	elettriche di collegamento alla rete elettrica nazionale, in località "Bommacchia", secondo il progetto	
	presentato dalla Società e autorizzato dalle competenti Autorità Amministrative.	
	<b>QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO FRA LE PARTI,</b>	
	<b>SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:</b>	
	<b>Art. 1 – Premesse</b>	
	Le premesse costituiscono parti essenziali e integranti della presente Convenzione rappresentandone	
	il presupposto e avendo efficacia vincolante e precettiva al pari di quanto disposto dai seguenti artico-	
	li.	
	<b>Art. 2 – Oggetto della Convenzione</b>	

	La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra il Comune di Scicli e la Società relativamente alle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, ai sensi delle previsioni di legge e regolamento statali e regionali riportate in premessa e in attuazione di quanto stabilito dal decreto D.A. 12 GAB del 10.01.2024, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), finalizzata alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico) da realizzarsi nel Comune di Scicli.	
	<b>Art. 3 – Misure di compensazione</b>	
	3.1.- La Società, nell'interesse della collettività e nel rispetto della normativa vigente, s'impegna a dare esecuzione a quanto stabilito con la presente Convenzione ai fini dell'ottemperanza delle previsioni in materia di misure di compensazione ambientale e territoriale stabilite in sede di rilascio del D.A. 12 GAB del 10.01.2024, - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.),	
	3.2.- Più precisamente, la Società, s'impegna a versare l'importo di Euro 499.800,00 nelle misure di legge al Comune di Scicli affinché quest'ultimo realizzi i lavori relativi alle opere di compensazione suindicate, in conformità al progetto esecutivo che il Comune di Scicli redigerà e approverà con successivo atto.	
	<b>Art. 4 – Conferimento funzioni di stazione appaltante</b>	
	4.1.- Per la realizzazione dell'opera pubblica di cui al punto 3.1 precedente, le funzioni di stazione appaltante saranno espletate dal Comune di Scicli (RG), che con la firma del presente atto accetta l'importo senza riserva alcuna.	
	4.2.- In particolare, la stazione appaltante, nel rispetto delle vigenti norme nazionali e comunitarie, svolgerà le seguenti attività:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• individua la ditta appaltatrice che eseguirà il lavoro descritto in premessa,</li> </ul>	

- verifica che le somme oggetto del Piano di Sviluppo Locale siano impiegate esclusivamente per la realizzazione dell'intervento ammesso al finanziamento;
- garantisce il rispetto della normativa nazionale in materia di contratti pubblici applicabile nel corso della procedura di affidamento dei contratti di appalto, nonché nelle fasi di stipulazione ed esecuzione dello stesso; segue tutte le fasi di attuazione dell'intervento, ivi compresa la fase del collaudo tecnico amministrativo delle opere
- adotta i provvedimenti di liquidazione/pagamento delle spese di cui alla presente Convenzione;
- comunica alla Società, attraverso un resoconto semestrale sulle attività in corso comprensivo delle informazioni circa lo stato di avanzamento dell'intervento e la rispondenza dei dati di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico alle previsioni dello stesso, nonché ogni ulteriore informazione utile all'attuazione delle attività. In ogni caso, la Società può richiedere al beneficiario, in ogni momento, informazioni circa la realizzazione dell'intervento e le procedure dal medesimo seguite.

#### **Art. 5 – Trasferimento somme**

5.1.- La Società provvederà all'erogazione delle somme in favore del Comune di Scicli (stazione appaltante) nei tempi e con i modi previsti dalla presente Convenzione. In particolare, la complessiva somma di euro 499.800,00 nelle misure di legge, sarà trasferita dalla Società al Comune di Scicli, entro e non oltre 60 giorni dalla stipula della Convenzione .

5.2. – A seguito del pagamento di cui al precedente 5.1. la Società si riterrà libera da qualsiasi vincolo e non avrà alcuna responsabilità in ordine alla realizzazione delle opere di compensazione – opera pubblica –.

#### **Art. 6 – Modalità di pagamento**

	<p>Gli importi di cui al precedente art.5 saranno versati dalla Società in favore del Comune di Scicli, entro non oltre 60 giorni dalla stipula della Convenzione, mediante bonifico bancario intestato al Servizio di Tesoreria Comunale di Scicli - Banca ..... - Codice Iban:</p> <p>.....</p>	
	<p><b>Art. 7 – Impegni della “Società”</b></p>	
	<p>È a carico della Società l'onere di provvedere alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell’Impianto (compresi accessori e pertinenze) a fine vita in conformità del P.A.U.R, e alla normativa applicabile, qualora lo stesso termini la propria funzione di generatore fotovoltaico.</p>	
	<p><b>Art. 8 - Impegni e dichiarazioni del Comune</b></p>	
	<p>8.1.- Il Comune, nel rispetto e nei limiti concessi dalla normativa vigente e dal progetto approvato, si impegna a porre in essere tempestivamente, anche mediante il perfezionamento di successivi provvedimenti, atti e/o accordi, quanto nella sua competenza per consentire la realizzazione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza complessiva pari a 21,26 MW, con relative infrastrutture elettriche di collegamento alla rete elettrica nazionale alla località "Bommacchia" e di ogni relativa infrastruttura e pertinenza, come previste dal titolo autorizzativo ed inoltre, qualora risultassero interessati terreni o strade di proprietà comunale, alla costituzione in favore della Società, con successivi e separati atti, del diritto di superficie e/o di altri idonei diritti di godimento tra cui le servitù di cavidotto, accesso, passaggio, occupazione di spazio aereo, nonché di ogni altra servitù eventualmente necessaria, e/o alla emissione di eventuali atti di natura concessoria.</p>	
	<p>8.2.- Il Comune di Scicli si impegna, altresì, ad utilizzare quanto sarà corrisposto in suo favore da parte della Società ai sensi del precedente art.3, esclusivamente per la realizzazione delle misure di compensazione di cui al precedente art. 3.2, nel rispetto di quanto stabilito nel D.A. 12 Gab e delle normative vigenti, inquadrabili quali interventi di mitigazione o di compensazione ambientale, o di</p>	

	efficienza energetica, o di produzione di energia da FER o di sensibilizzazione della cittadinanza sui	
	predetti temi coerenti con le prescrizioni dell'allegato 2 delle linee guida ex DM 10 settembre 2010 e	
	con quanto, in particolare, previsto dal c.d. Disciplinare Attuativo del PIEAR all'art.13, punto 3.	
	8.3.- Entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dei lavori relativi all'opera pubblica compiutamente	
	individuata dall'Amministrazione Comunale, il Comune di Scicli invierà alla Società una relazione	
	contabile che renderà i dettagli di quanto realizzato mediante le somme corrisposte dalla stessa	
	Società.	
	8.4.- Il Comune di Scicli riconosce di non avere alcuna pretesa, richiesta, ragione o azione nei con-	
	fronti della Società, direttamente e/o indirettamente connessa alle misure di compensazione e di rie-	
	quilibrio ambientale e territoriale, maggiori, ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite e poste in at-	
	tualizzazione con la presente Convenzione, restando pertanto inteso che nessuna ulteriore somma potrà	
	essere richiesta dal Comune laddove l'importo complessivo delle attività/opere eseguite dal Comune,	
	anche a causa di eventuali spese per imprevisti in corso d'opera o per ulteriori atti accessori alla	
	realizzazione delle stesse, risultino superiori al valore dei contributi di cui all'art. 3.	
	<b>Art.9 - Varianti all'Impianto</b>	
	L'Impianto non verrà variato, salvo il caso in cui la Società lo riterrà opportuno. In tal caso dovrà far-	
	lo con varianti specifiche, ai sensi della normativa applicabile, di cui il Comune deve essere informa-	
	to, ed il cui consenso sarà espresso, se richiesto, nell'ambito del procedimento di variante.	
	<b>Art. 10 - Tempi di esecuzione</b>	
	I lavori di costruzione dell'Impianto dovranno essere ultimati entro il termine specificato	
	nell'Autorizzazione Unica, salve eventuali proroghe.	
	<b>Art. 11 - Efficacia della Convenzione e Durata</b>	
	La Convenzione è valida ed efficace dalla data di sottoscrizione della stessa ed avrà durata di anni 20	
	(venti).	

	<b>Art. 12 – Recesso</b>	
	12.1 La Società potrà liberamente recedere dalla presente Convenzione, senza pretese da parte del Comune, qualora risulti impedita la realizzazione dell’Impianto per cause non imputabili alla Società stessa e questa conseguenzialmente non abbia potuto dare inizio ai lavori, o qualora dopo la realizzazione dell’Impianto debba interrompere l’esercizio per variazione del contesto di mercato e/o per mutate esigenze di business della Società, o per intimazione della pubblica autorità.	
	12.2 Il recesso dovrà essere notificato al Comune, con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, almeno 3 (tre) mesi prima del giorno in cui il recesso diverrà efficace.	
	<b>13 – Conformità della Convenzione al D.Lgs. n. 231/2001</b>	
	13.1.- Ciascuna Parte dichiara e garantisce all’altra di svolgere la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l’instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale quale quello previsto dalla Convenzione è subordinata al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore, ivi comprese quelle in tema di anticorruzione e di rispetto dei diritti umani .	
	13.2.- Ciascuna Parte si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore né dei principi sopra indicati.	
	13.3.- Le Parti concordano che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti dai precedenti commi nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra, la Convenzione potrà essere risolta da ciascuna Parte per fatto e colpa dell’altra Parte e quest’ultima sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l’altra per tutte le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.	
	<b>Articolo 14 - Dichiarazione ex art. 1 C. 2 L. 190/2012</b>	

	La Società, ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 2001, sottoscrivendo la presente	
	convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque	
	di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o ne-	
	goziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il	
	triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.	
	<b>Articolo 15 - Protocollo di legalità</b>	
	15.1.- Ai fini della prevenzione della corruzione la Società si obbliga a rispettare gli obblighi derivanti	
	dal Patto di integrità in esecuzione del "Protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Interno e l'Autorità Na-	
	zionale Anticorruzione per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparen-	
	za amministrativa", sottoscritto il 15.07.2014 tra il Ministero dell'Interno e il Presidente dell'Autorità	
	Nazionale Anticorruzione - Prime linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC,	
	Prefetture - UTG e Enti Locali, in accordo con le clausole e le condizioni di partecipazione già rece-	
	pite con Protocollo di Legalità sottoscritto in data 9.01.2012, ed in particolare di impegnarsi a dare	
	comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante nonché alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria	
	di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,	
	degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa; di dare atto che il predetto adempimento ha natura es-	
	senziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione	
	espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici am-	
	ministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata	
	disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del co-	
	dice penale.	
	15.2.- Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del	
	codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale,	
	o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per	

taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322.bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

### **Art. 16 – Protezione dati personali**

16.1.- Le Parti danno atto che l'esecuzione della Convenzione può comportare da parte delle stesse il trattamento di dati personali di soggetti terzi sottoposti alla disciplina contenuta nella vigente normativa in materia nel quadro del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679/UE (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

16.2.- Nell'ambito della Convenzione e con riferimento ai dati personali dei referenti aziendali (inclusi quelli relativi ai legali rappresentanti, amministratori, procuratori e referenti aziendali dell'altra Parte) ciascuna Parte riconosce di agire in qualità di autonomo titolare del trattamento e si impegna, per quanto di propria competenza, a trattare i citati dati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della Convenzione ed in conformità con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

16.3.- Inoltre, in relazione ad eventuali ulteriori dati personali di soggetti terzi che la Società tratti per conto del Comune (di seguito i "Dati"), quest'ultimo (di seguito anche il "Titolare") agisce quale titolare del trattamento, mentre la Società (di seguito anche il "Responsabile") opera quale responsabile del trattamento e si impegna a trattare i dati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della Convenzione e sulla base delle istruzioni fornite dal Titolare.

16.4.- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile valuta periodicamente i rischi per i trattamenti dei Dati e per i sistemi informatici, in particolare i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

	16.5.- Sulla base dell'analisi dei rischi il Responsabile adotta le necessarie misure di sicurezza in modo tale da ridurre al minimo i rischi.	
	16.6.- Il Responsabile prevede interventi di aggiornamento delle misure anche al fine del loro adeguamento ad eventuali disposizioni legislative e/o regolamentari e/o a eventuali perfezionamenti tecnici che si rendano disponibili nel settore informatico e si impegna, su richiesta, a comunicare tempestivamente al Titolare la lista delle misure tecniche e organizzative adottate ed eventuali variazioni delle predette misure di sicurezza.	
	16.7.- Il Responsabile conserva i Dati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o per il maggior tempo necessario a garantire l'adempimento di obblighi di legge; ove possibile, al termine della Convenzione il Responsabile restituisce tutti i Dati e cancella le copie esistenti.	
	16.8.- Il Responsabile fa osservare ai propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori autorizzati al trattamento dei Dati (di seguito anche "Persone autorizzate") ogni prescrizione contenuta nel Regolamento privacy UE, nei provvedimenti, nei comunicati ufficiali, nelle linee guida, nelle autorizzazioni generali emesse dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché le istruzioni fornite dal Titolare.	
	16.9.- Il Responsabile garantisce, inoltre, che le Persone autorizzate si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, e vigila costantemente sull'operato delle stesse.	
	16.10.- Al fine di dare esecuzione alla Convenzione, il Responsabile potrà avvalersi di società terze (nel seguito anche "sub-Responsabili del trattamento") previa comunicazione da inoltrarsi al Titolare, ai sensi di quanto statuito dall'art. 28, comma 2 del Regolamento Privacy UE. In tale ipotesi il Responsabile informerà il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione	

	ne di sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.	
	16.11.- Inoltre, al fine di garantire una corretta gestione delle attività di trattamento dei Dati, il Responsabile imporrà ai sub-Responsabili del trattamento, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella Convenzione, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per porre in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.	
	16.12 Sin d'ora il Responsabile garantisce espressamente, anche per conto di eventuali sub-Responsabili del trattamento, di possedere l'esperienza, l'affidabilità, le capacità e le strutture richieste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di essere pertanto idoneo ad assolvere alla funzione affidatagli ed in grado di rispettare le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili relativi alla sicurezza. Il Responsabile si impegna, inoltre, anche per conto di eventuali sub- Responsabili del trattamento, a trattare i Dati dei quali viene a conoscenza in esecuzione della Convenzione nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nonché delle disposizioni emanate o che verranno emanate in materia dall'autorità di controllo	
	16.13.- In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Privacy UE, qualora i sub-Responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'integrale responsabilità dell'adempimento degli obblighi in capo ai sub-Responsabili del trattamento.	
	16.14.- I Dati potranno essere trattati e/o trasferiti dal Responsabile e dai sub- Responsabili del trattamento unicamente in paesi appartenenti all'Unione Europea ovvero in paesi terzi extra UE che garantiscono un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato	

	all'interno dell'Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea e/o	
	verso i quali il Garante abbia autorizzato il trasferimento dei dati personali.	
	16.15.- In conformità a quanto previsto dal Regolamento privacy UE, il Responsabile anche per	
	conto dei sub-Responsabili del trattamento, si impegna, in caso di violazione dei Dati, a darne co-	
	municazione senza ingiustificato ritardo al Titolare; inoltre, in tali ipotesi, il Responsabile fornirà	
	tempestivamente al Titolare tutte le informazioni necessarie ed utili a quest'ultimo (a titolo esemplifi-	
	cativo e non esaustivo quelle indicate all'art. 33 comma 3 del Regolamento privacy UE) per	
	l'eventuale notifica all'autorità di controllo e/o per la comunicazione agli interessati della violazione	
	dei Dati.	
	16.16.- Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimo-	
	strare il rispetto degli obblighi posti a carico del Responsabile stesso ed assiste il Titolare con misure	
	tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo	
	del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato. In par-	
	ticolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo, le domande avanzate dagli inte-	
	ressati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, rettifica, cancellazione	
	ecc.) e fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i	
	termini stabiliti dalla normativa.	
	16.17.- In conformità a quanto previsto dall'art.30 del Regolamento privacy UE, il Responsabile	
	tiene un registro (in forma scritta, anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative	
	al trattamento svolte per conto del Titolare. Il Titolare si riserva di effettuare verifiche periodiche pres-	
	so il Responsabile e presso i sub-Responsabili del trattamento al fine di accertare l'osservanza delle	
	istruzioni impartite in materia di trattamento dei dati personali.	
	16.18.- Il Responsabile sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno, ancorché indiretto, causato dal	
	medesimo ovvero dai sub-Responsabili del trattamento al Titolare o a terzi in seguito a violazioni	

della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile si impegna, inoltre, a mantenere indenne e manlevare il Titolare del trattamento da ogni azione, pretesa e/o reclamo, sia giudiziale che stragiudiziale, avanzato da terzi in merito alle attività svolte, nell'ambito della Convenzione, dal Responsabile e/o dai sub-Responsabili del trattamento.

#### **Art. 17 – Spese e oneri**

17.1.- Tutte le spese e gli oneri conseguenti al perfezionamento della presente Convenzione per tasse, imposte e diritti di segreteria sono a totale ed esclusivo carico della Società.

17.2.- Per la quantificazione dei diritti di segreteria le Parti convengono in euro 499.800,00 il valore della presente Convenzione.

17.3 Ai fini fiscali della registrazione la Società dichiara di essere soggetta all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

17.4 Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, e gli oneri connessi alla sua stipulazione, sono a completo ed esclusivo carico della "Società", che dichiara di accettarle.

17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti gli importi previsti dalla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 3, sono da intendersi fuori campo IVA ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche e integrazioni e, pertanto, comportano la registrazione con aliquota proporzionale della presente Convenzione.

17.5 Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto si richiamano le vigenti disposizioni di legge, in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto instaurato.

#### **Art. 18 – Comunicazioni**

18.1.- Tutte le comunicazioni pertinenti e relative alla presente Convenzione e alla sua esecuzione si intenderanno validamente effettuate tra le Parti se trasmesse per iscritto a mezzo mediante posta elettronica certificata (PEC).

	18.2.- Le comunicazioni da inviare alla Società BAS ITALY TERZA S.r.l. dovranno essere trasmesse all'indirizzo pec: basitaly.terza@legalmail.it, ovvero spedite tramite raccomandata a.r.	
	all'indirizzo Via dell'Artigianato, n.5 Agrate Brianza (MB);	
	18.3.- Le comunicazioni da inviare al Comune di Scicli dovranno essere trasmesse all'indirizzo pec:	
	..... ovvero spedite tramite raccomandata a.r. all'indirizzo:	
	.....	
	<b>Art. 19 – Cronoprogramma estimativo</b>	
	Inizio opere di Compensazione primo trimestre 2026	
	Fine costruzione Opere di Compensazione 31/12/2026	
	<b>Art. 20 – Foro competente</b>	
	Ogni eventuale controversia relativa alla presente Convenzione in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione e in generale alle obbligazioni in esso previste, una volta esperiti	
	senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le Parti si impegnano comunque a ricercare in	
	via prioritaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Ragusa.	
	<b>Art. 21 – Clausola Finale</b>	
	Le Parti dichiarano, convengono e riconoscono di aver liberamente negoziato e concordato tutti gli	
	articoli e le disposizioni della presente Convenzione e concordano pertanto sull'inapplicabilità alla	
	stessa degli artt. 1341, 1342 e 1370 del cod. civ.	
	Richiesto, io Segretario comunale rogante, ho ricevuto il presente atto, che consta di n. 15 facciate in-	
	tere, oltre alle formalità di chiusura, del quale ho dato lettura alle parti le quali, riconosciuto l'atto con-	
	forme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi	
	dell'art. 24 del D.lgs. 07.03.2005 n. 82, previa verifica da me effettuata, che i certificati di firma utiliz-	
	zati dalle parti sono validi alla data odierna, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 3 della legge n. 89/2013, di	
	seguito verificati a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.	

